



Comune
di Medicina

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

ORDINANZA DEL SINDACO N. 51 DEL 25/08/2025

OGGETTO: MANIFESTAZIONE "IL BARBAROSSA" – 19 20 21 SETTEMBRE 2025 - DIVIETO DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE E CONTESTUALE DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI OGNI TIPO DI BEVANDA CONTENUTA IN BICCHIERI DI VETRO E IN BOTTIGLIE O CONFEZIONI DI VETRO.

PREMESSO che dal 19 al 21 settembre 2025 si svolgerà nel centro storico di Medicina l'edizione 2025 della manifestazione "Il Barbarossa";

CONSIDERATO, anche in riferimento alle presenze registrate nelle precedenti edizioni, che la manifestazione richiama un notevole afflusso di persone e che la natura delle serate ed il clima estivo indurranno ad un notevole consumo di bevande;

CONSIDERATO altresì che le bevande nei contenitori in vetro possono far registrare episodi di uso improprio dei contenitori stessi nonché dispersione - nelle aree interessate dalle manifestazioni e nelle aree adiacenti - di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti in caso di rottura possono costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

RITENUTO pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

RITENUTO altresì di dover evitare che chi parteciperà agli eventi possa giungere sui luoghi delle manifestazioni già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro;

RITENUTO opportuno che anche nei pubblici esercizi collocati in centro storico le bevande vendute o somministrate in contenitori di vetro devono essere consumate all'interno dei locali o comunque nelle aree dedicate alla somministrazione di alimenti e bevande;

VALUTATA positivamente l'efficacia delle misure già adottate nelle edizioni precedenti del Barbarossa, aventi le medesime criticità, con particolare riferimento:

- alla tutela della salute, della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente;
- al contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- all'incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione del centro storico;

VISTA la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive;

RITENUTO, per i motivi suddetti, di dover evitare che chi parteciperà agli eventi in programma possa giungere sui luoghi della manifestazione già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro;

RITENUTO opportuno che anche nei pubblici esercizi e laboratori artigianali alimentari collocati in centro storico, le bevande vendute e/o somministrate in contenitori di vetro debbano essere consumate all'interno dei locali o comunque nelle aree autorizzate dedicate alla somministrazione ed al consumo di alimenti e bevande;

CONSIDERATO che le misure adottate con il presente provvedimento intendono rispondere esclusivamente all'esigenza di assicurare la salute pubblica e la sicurezza urbana, oltretutto il decoro e la vivibilità del contesto urbano, in relazione a comprovate ed evidenti esigenze di prevalente interesse pubblico;

RITENUTO quindi di stabilire nella presente ordinanza misure relative alla vendita, alla detenzione, alla somministrazione ed al consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed all'uso di contenitori in vetro;

VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento ai Capi III "Delle autorizzazioni di polizia" e IV "Dell'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
- l'art. 50, comma 7 bis, del D. lgs 267/2000 smi;

FATTO SALVO quanto disposto dal vigente Codice Penale e altre norme in materia di somministrazione di bevande alcoliche;

ORDINA

a CHIUNQUE in qualsiasi forma, svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di **vetro** di non vendere per asporto e/o per il consumo nell'area della manifestazione, bevande in bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro, **dalle ore 19:00 del 19/09/2025 alle ore 06:00 del 22/09/2025**, in tutto il perimetro compreso nell'area concessa a APS Pro Loco per lo svolgimento della manifestazione – meglio evidenziata nella planimetria allegata.

Tale divieto è esteso a tutte le attività economiche in sede fissa.

E' fatto salvo il consumo in contenitori e bottiglie di vetro all'interno dei locali o comunque nelle aree autorizzate dedicate alla somministrazione di alimenti e bevande.

E' altresì vietato accedere alle aree della manifestazione durante gli orari di svolgimento della stessa con bottiglie, recipienti e contenitori di vetro.

ORDINA inoltre

- il divieto di somministrazione, vendita e consumo di bevande alcoliche **di qualsiasi gradazione** dalle ore 03:00 alle ore 06:00 del 20/09/2025 (notte tra il venerdì e il sabato);
- il divieto di somministrazione, vendita e consumo di bevande alcoliche **di qualsiasi gradazione** dalle ore 01:00 alle ore 06:00 del 21/09/2025 (notte tra il sabato e la domenica);
- il divieto di somministrazione, vendita e consumo di bevande alcoliche **di qualsiasi gradazione** dalle ore 00:00 alle ore 06:00 del 22/09/2025 (notte tra la domenica e il lunedì).

Rimane fermo il divieto in materia di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18 (diciotto) oltre a quanto disposto dall'art. 689 cp e quanto altro disposto dalle vigenti normative e leggi quadro in materia.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente per almeno giorni 30 (trenta) e sia trasmessa:

Al Prefetto di Bologna;

Al Questore di Bologna;

Ai Carabinieri di Medicina;

Al Corpo di Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 smi.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al TAR o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Lì, 25/08/2025

Sindaco
Matteo Montanari
(atto sottoscritto digitalmente)